



Consorzio di Ricerca Filiera Carni

CoRFilCarni

Polo Universitario dell'Annunziata - 98168 MESSINA

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(P.T.P.C.)

ANNI 2015 - 2017

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione
adottato con deliberazione del Comitato dei Consorziati del 09 luglio 2015

pubblicato sul sito internet del Consorzio <http://www.corfilcarni.it/>
nella sezione "Amministrazione trasparente"

INDICE

Premessa	pag. 3
Sezione I - Disposizioni generali	
1. Contenuto e finalità del piano	pag. 5
2. Struttura amministrativa e operativa SCHEMA ORGANIGRAMMA CONSORZIO	pag. 7
3. Responsabile della prevenzione della corruzione	pag. 9
4. Dotazione organica	pag. 9
5. Compiti e responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio	pag.10
6. Aree di rischio	pag.10
7. Mappatura delle attività a rischio corruzione	pag.11
8. Misure di gestione del rischio	pag.11
9. Informazioni oggetto di pubblicazione e strutture consortili coinvolte	pag.13
10. Incarichi incompatibili, cumulo di impieghi e attività di vigilanza	pag.14
11. Tutela del dipendente che segnala illeciti	pag.14
12. Sanzioni	pag.15
Sezione II - Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio	pag.16
Sezione III - Programma Triennale Trasparenza e Integrità	
Premessa e ambito di applicazione	pag.27
Contenuti della sezione "Amministrazione trasparente"	pag.28
Schede esplicative	pag.30

Premessa

Con la legge 06.11.2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e per la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, il Legislatore ha previsto l’introduzione di una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche.

Questo corpo normativo, correntemente denominato “legge anticorruzione”, affronta la problematica da differenti prospettive, poiché, accanto all’approccio “penalistico” connesso alla repressione dei fenomeni corruttivi, già previsto dal nostro ordinamento, definisce un quadro di interventi di natura “amministrativa”, volto alla prevenzione della corruzione attraverso la promozione dell’etica pubblica, la totale trasparenza dell’attività amministrativa e la formazione delle risorse umane che operano nelle Amministrazioni pubbliche.

Il concetto di corruzione viene considerato con un’accezione ampia e comprensiva delle varie situazioni in cui, nell’attività amministrativa, si possa riscontrare da parte di un soggetto l’abuso del potere allo stesso affidato, al fine di ottenere vantaggi personali. Pertanto, indipendentemente dalle fattispecie penali disciplinate dagli artt. 318-319 e 319 *ter* del codice penale (delitti contro la pubblica amministrazione), vengono considerate tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa operata *ab externo*; e ciò indipendentemente dal fatto che l’azione sia portata a compimento o rimanga quale tentativo delittuoso.

La legge “anticorruzione” opera essenzialmente attraverso tre grandi linee direttrici.

Innanzitutto ha individuato nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (già Ci.V.I.T., poi ridenominata A.N.Ac.) l’Autorità Nazionale Anticorruzione, attribuendole svariate funzioni e competenze, tra cui quella di approvare il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla recente normativa.

Il Piano Nazionale costituisce il basilare documento di riferimento rispetto al quale le altre amministrazioni sono chiamate predisporre il proprio strumento interno per il contrasto dei fenomeni corruttivi, denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito PTPC).

In secondo luogo, la legge n.190/2012 è intervenuta su vari profili organizzativi delle pubbliche amministrazioni, stabilendo l’obbligatorietà della individuazione, da parte dall’organo di indirizzo politico di ogni amministrazione, di un unico soggetto responsabile delle attività di prevenzione della corruzione, nonché della rotazione degli incarichi e della specifica formazione del personale addetto alle aree maggiormente esposte al rischio corruzione.

Al contempo è stata prevista l’emanazione di appositi decreti per la disciplina di dettaglio, tra cui quelli relativi alla trasparenza dell’attività amministrativa (D.Lgs. n.33/2013) ed alla

regolamentazione in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n.39/2013), nonché l'emanazione di un nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013).

In relazione a questi decreti, il Piano nazionale ha previsto che il PTPC contenga due allegati, costituiti dal Programma Triennale Trasparenza e Integrità (di seguito PTTI) e dal codice di comportamento redatto sulla base dei nuovi criteri stabiliti dal D.P.R. n.62/2013.

Infine sono stati delineati dalla legge i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione, che deve predisporre il PTCP e sottoporlo all'approvazione dell'organo di indirizzo della propria P.A., individuare il personale operante in settori particolarmente esposti a rischio corruzione da inserire in percorsi formativi, nonché, con il supporto dei vertici amministrativi, determinare quali possano essere i settori, oltre a quelli stabiliti per legge, che per le attività istituzionali che vengono svolte dall'amministrazione sono maggiormente esposti a rischio.

Quanto all'ambito soggettivo, la legge anticorruzione ed i suoi decreti attuativi non fanno espresso riferimento ai Consorzi; tuttavia, a seguito dell'approvazione dell'art.24-*bis*, del D.L. 24.06.2014, n.90, inserito dalla legge di conversione 11.08.2014, n.114, essi possono ritenersi assoggettati alle disposizioni della L.n.190/2012, in quanto annoverabili tra gli *"enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati"*. Si è precisato al riguardo che i tre partecipi (istituiti, vigilati, finanziati) devono intendersi in senso disgiuntivo, risultando quindi sufficiente, per l'assoggettamento alle previsioni della legge anticorruzione, la sussistenza anche di una sola delle tre menzionate condizioni.

Il Consorzio di Ricerca Filiera Carni è stato costituito in data 14.12.2001, per atto a rogito Notaio Arturo Pittella in Catania, rep n.25822, racc.3204, tra la Regione Siciliana, la Provincia regionale di Catania, l'Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Morfologia, Biochimica, Fisiologia e Produzione animale, Sezione di Zootecnica a Nutrizione animale, La Società Cooperativa a r.l. "San Giorgio", con sede in Gangi ed il "Consorzio della Carne bovina, ovina, caprina e suina dell'area interna di Enna e dei Nebrodi", con sede in Troina.

La costituzione del Consorzio è avvenuta in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 05.08.1982, n.88, in forza del quale *"Il Presidente della Regione è autorizzato a partecipare o a farsi promotore della costituzione di consorzi finalizzati all'espletamento di attività ricerca applicata e di divulgazione dei risultati"*. La medesima disposizione prevede che a tali

Consorzi possano partecipare, oltre alla Regione o agli enti locali, anche le Università, nonché *"gli enti nazionali e regionali di ricerca nel settore dell'agricoltura, gli enti economici regionali, le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, organismi professionali, associazioni di produttori, organizzazioni cooperative ed enti privati interessati alla ricerca in agricoltura"*.

In data 31.12.2001, con decreto n.99091 dell'Assessore all'Agricoltura e Foreste della Regione



Siciliana sono stati approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto del Consorzio, con contestuale conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'art.5 comma 3, della citata L.R. n.88/1982. Il vigente statuto è stato deliberato in data del 24.01.2012.

Il Consorzio di Ricerca Filiera Carni non ha fini di lucro ed è vietata la distribuzione di utili. La sua attività si svolge nell'ambito della ricerca applicata nel settore della filiera carne siciliana ed è volta alla valorizzazione gli aspetti produttivi, qualitativi ed economici legati alle produzioni animali, con particolare riferimento alla carne, ed all'attivazione di processi di filiera e sistemi di divulgazione dei risultati, attraverso la divulgazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei tecnici del settore operanti in Sicilia.

Il Consorzio svolge inoltre attività di certificazione della qualità delle produzioni di carne, con priorità d'intervento accordata a quella delle popolazioni animali autoctone.

Per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi delle basi territoriali della Regione e degli Enti locali, nonché degli Enti ed Associazioni riconosciuti dalla Regione ed operanti nel settore specifico. Il Consorzio può anche avvalersi della collaborazione di altri Enti di ricerca nazionale ed internazionale e di specifiche figure professionali ed ha la possibilità stipulare convenzioni con docenti e ricercatori italiani e stranieri, nonché di avvalersi, in aggiunta al proprio personale, di collaboratori esterni, previa instaurazione di contratti d'opera individuali.

La partecipazione al Consorzio, previo gradimento espresso dagli organi sociali, può essere estesa agli altri soggetti pubblici e privati indicati dall'art.4 dello Statuto ed in forza di ciò la compagine consortile è stata successivamente ampliata con la partecipazione delle Province regionali di Messina e di Ragusa, avvenuta rispettivamente il 19.12.2002 e il 18.12.2003.

In relazione a quanto sopra, il Consorzio di Ricerca Filiera Carni rientra quindi nell'ambito applicativo della legge e dei suoi decreti attuativi, pur con i necessari contemperamenti derivanti dalla sua struttura, dal limitato numero di personale addetto e dalla natura privatistica del relativo rapporto di lavoro, dall'utilizzo di risorse degli associati privati e limitatamente alla sua attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 34, della L. n.190/2012.

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Contenuto e finalità del piano

Il presente Piano costituisce uno strumento operativo e strategico per la prevenzione ed il contrasto di possibili fenomeni corruttivi e si articola in tre Sezioni.

Fanno parte della prima Sezione le disposizioni di carattere generale e quelle inerenti all'attività organizzativa del Consorzio, i soggetti coinvolti in tali attività, le schede contenenti i fattori di rischio nei settori individuati e le prime misure di prevenzione.

La seconda Sezione è dedicata al Codice di comportamento di tutti i dipendenti del Consorzio, inclusi quelli con qualifica dirigenziale, in coerenza con quanto stabilito delle vigenti disposizioni legislative e dai contratti collettivi nazionali.

La terza Sezione è dedicata al Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità (PTTI), redatto sulla base di quanto previsto dall'art.10, D.Lgs. n.33/2013. Tale decreto è stato emanato in forza dell'art.1, comma 35, L.n.190/2012 ed il PTTI va letto in modo coordinato ed integrato col PTPC, poiché la L. n.190/2012 ha assegnato alla trasparenza un ruolo fondamentale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione. Il PTTI, secondo quanto previsto dalla delibera CIVIT (ora ANAC) n.50/2013, va anch'esso adottato entro il 31 gennaio di ogni anno ed aggiornato con cadenza annuale, ed indica le principali azioni e le linee di intervento che il Consorzio intende seguire nell'arco del triennio 2015/2017 in tema di trasparenza, al fine di attuare gli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa ed individuare le misure organizzative necessarie per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

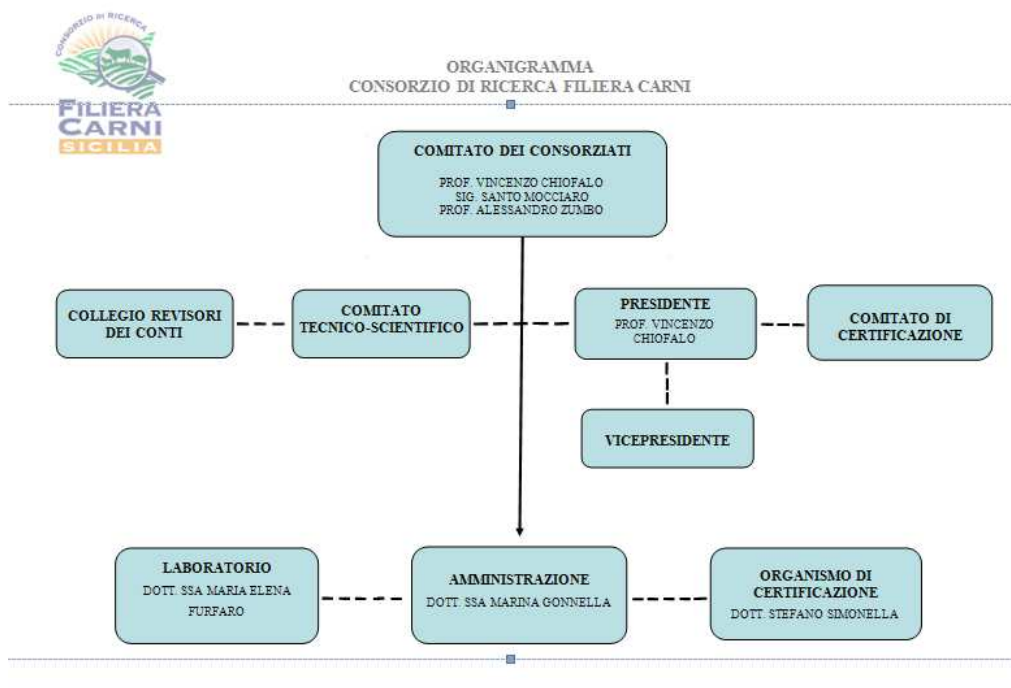
2. Struttura amministrativa e operativa

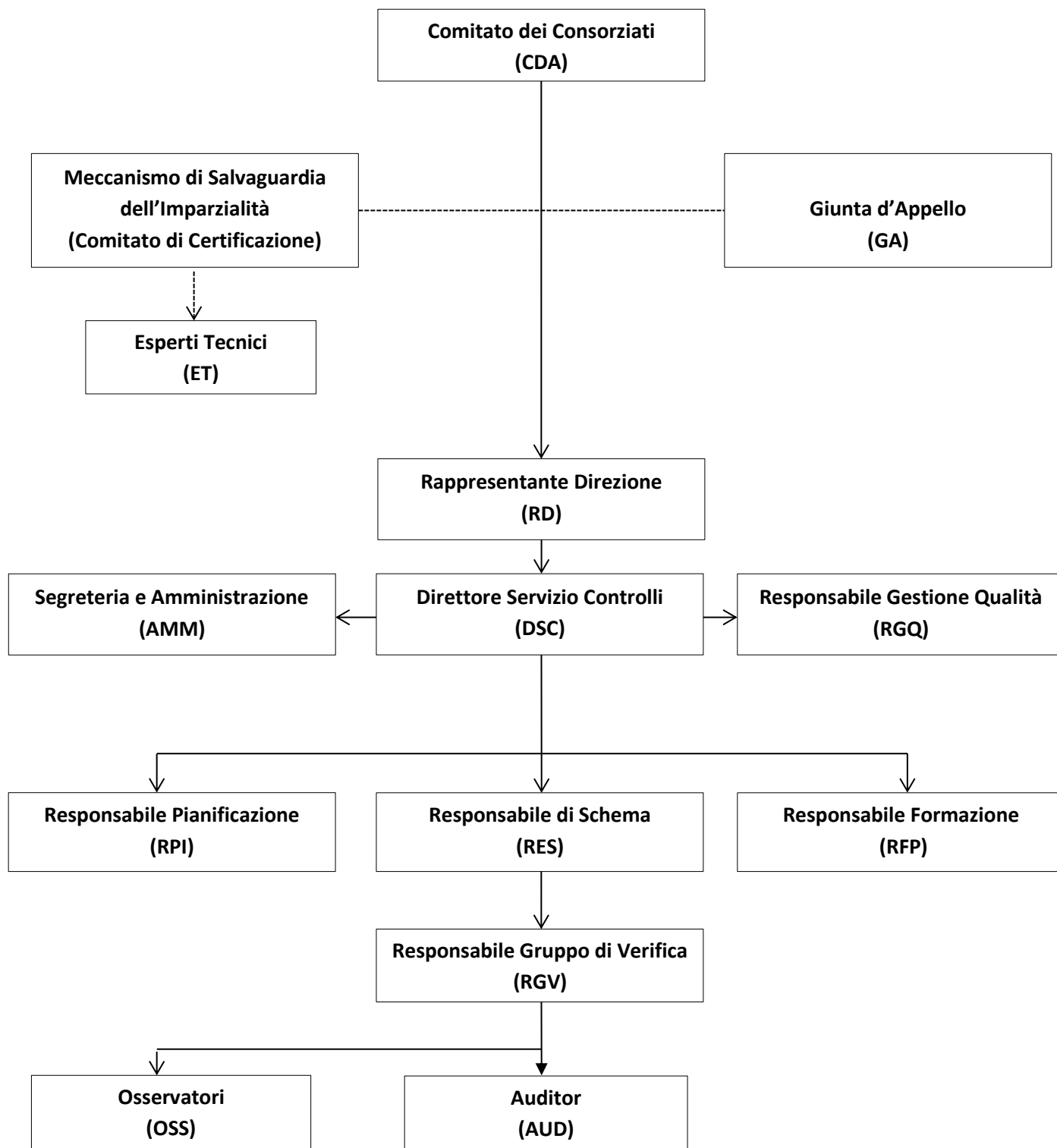
La struttura amministrativa del Consorzio, ai sensi dell'art.10 dell'atto costitutivo e dell'art.7 del vigente Statuto, è costituita dai seguenti Organi: a) il Presidente; b) il Comitato dei consorziati; c) il Collegio dei Revisori; d) il Comitato tecnico-scientifico; e) il Comitato di certificazione.

Ai fini del PTPC, il Comitato dei Consorziati costituisce l'Organo di indirizzo politico consortile.

La struttura operativa del Consorzio, è costituita da: a) Servizio amministrativo; b) Laboratorio; c) Organismo di certificazione, così come rappresentato nei seguenti schemi

- ORGANIGRAMMA CORFILCARNI
- FUNZIONIGRAMMA ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE





3. Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito Responsabile anticorruzione) è stato individuato, con deliberazione del Comitato dei Consorziati 23.02.2015, nella persona della Dott.ssa Marina Gonnella, la quale svolge anche i compiti di Responsabile della Trasparenza.

È fatta comunque salva la possibilità dell'Organo di indirizzo politico consortile di individuare all'interno del personale del Consorzio un distinto soggetto cui affidare le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

Le competenze del Responsabile anticorruzione sono quelle indicate dalla vigente normativa ed allo stesso spetta, in particolare:

- elaborare il PTPC, con i connessi allegati, nonché i relativi aggiornamenti annuali da sottoporre per l'adozione all'Organo di indirizzo politico consortile;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità agli scopi per il quale è stato elaborato, e proporre la modifica qualora ne venissero accertate significative violazioni, oppure intervenissero rilevanti mutamenti dell'attività del Consorzio o della sua organizzazione;
- definire ed attuare un programma di formazione dei dipendenti volto alla conoscenza della normativa in tema di contrasto alla corruzione, con particolare attenzione a quei dipendenti destinati ad operare nei settori potenzialmente esposti a fenomeni corruttivi;
- vigilare sul rispetto dei suoi contenuti da parte dei dipendenti;
- elaborare entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione annuale sull'attività svolta, proponendo, se del caso, le misure integrative del Piano.

I compiti del Responsabile anticorruzione non sono delegabili, pur potendo egli designare, previa autorizzazione dell'Organo di indirizzo politico consortile e ferma restando la Sua responsabilità, un sostituto per i casi di Sua momentanea assenza o impedimento.

4. Dotazione organica

La dotazione organica del Consorzio, approvata con deliberazione del Comitato dei Consorziati del 02.04.2008, ha previsto il seguente numero di posti e l'assegnazione del personale nelle qualifiche e categorie di riferimento sulla base della vigente contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore "Commercio":

Qualifica	Numero posti
Dipendenti con livello III	3
Totale	3

5. Compiti e responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio

Tutto il personale dipendente del Consorzio, anche con qualifica dirigenziale, è obbligato a rispettare i contenuti del PTPC, nonché a segnalare al Responsabile anticorruzione le eventuali situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.

I dirigenti ed il personale non dirigenziale responsabile dei settori potenzialmente esposti a fenomeni corruttivi partecipano al processo di gestione del rischio nei settori di competenza e, in particolare:

- collaborano con il Responsabile anticorruzione nella definizione di misure idonee a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione;
- controllano il rispetto delle previsioni del PTPC da parte dipendenti del servizio cui sono preposti.

I collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio, per quanto compatibile con i rispettivi ruoli e funzioni, osservano le misure contenute nel PTPC e gli obblighi di condotta previsti dai codici di comportamento dallo stesso approvati e segnalano al Responsabile anticorruzione le situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza.

6. Aree di rischio

Le seguenti attività sono quelle corrispondenti alle Aree a rischio di corruzione, rispetto alle quali deve essere assicurata la massima trasparenza mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Consorzio di ogni informazione concernente i relativi processi / procedimenti:

- attività nelle quali si procede alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture, ove siano prescritte le procedure di cui al D.Lgs. n.163/2006;
- concorsi e procedure selettive per l'assunzione di personale;
- affidamento di incarichi professionali e di collaborazione;
- svolgimento dell'attività di certificazione;
- attribuzione da parte del Consorzio di vantaggi economici di qualsiasi genere a soggetti pubblici o privati;
- gestione dei beni e delle risorse strumentali del Consorzio e vigilanza sul loro corretto uso da parte dei dipendenti

In sede di prima elaborazione del Piano l'individuazione del valore di rischio nell'ambito di ciascuna Area e Processo è stata effettuata sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 5, Tabelle di valutazione del rischio), riservando ai successivi aggiornamenti annuali eventuali modifiche

7. Mappatura delle attività a rischio corruzione

Area interessata	Ufficio interessato	Processo interessato	Valore del rischio
A) acquisizione personale e progressione	Servizio amministrativo	nomina commissioni di selezione	3
		espletamento procedure di selezione personale	3
		affidamento incarichi di consulenza / difesa del Consorzio	2
		stipulazione contratti	2
B) area affidamento lavori servizi forniture	Servizio amministrativo	Indizione affidamenti di lavori, servizi e forniture	4
		espletamento procedure affidamenti di lavori, servizi e forniture	4
		affidamenti diretti (senza gara / sotto soglia) di lavori, servizi e forniture	4
		stipulazione contratti	2
C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetti economici	Servizio amministrativo	processi gestione spesa corrente	1
		emissione mandati di pagamento	1
		accertamenti e sgravi contributivi consortili	2
	Organismo di certificazione	rilascio di certificati	2
		revisione, sospensione, ritiro certificati	2

8. Misure di gestione del rischio

In sede di prima applicazione, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 9 della legge n.190/2012, salvo successiva verifica e/o implementazione nel corso di validità del Piano, le misure individuate dal PTPC sono le seguenti:

a) nello svolgimento dell'attività procedurale saranno:

- predeterminati i criteri di assegnazione delle pratiche;
- nella trattazione e nell'istruttoria degli atti andrà rispettato l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- gli atti andranno redatti in modo chiaro e con un linguaggio semplice e nel rispetto del principio di motivazione, tanto più ampia, quanto maggiore sia il margine di discrezionalità;

- andrà rispettato il divieto di aggravio del procedimento e sarà distinta l'attività istruttoria dalla adozione dell'atto finale, in modo tale da individuare le diverse responsabilità;
- con riferimento alle attività di rilievo pubblicistico andrà garantito il diritto di accesso e verranno pubblicati sul sito internet istituzionale i moduli di presentazione delle istanze. Nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail a cui rivolgersi;
- andrà comunque indicata sul sito internet istituzionale del Consorzio almeno una casella PEC, al fine di garantire un canale telematico ufficiale di comunicazione con i consorziati e con tutti i soggetti esterni, istituzionali o privati;

b) nell'attività contrattuale:

- andrà assicurato il rispetto della normativa vigente in tema di procedure di evidenza pubblica;
- i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;
- andrà assicurato il criterio della rotazione tra le imprese assegnatarie dei contratti affidati in economia;
- andrà assicurata la rotazione tra i professionisti nell'affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- andrà assicurato il confronto concorrenziale, definendo in modo chiaro ed adeguato i requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte;
- andrà verificata la congruità dei prezzi di acquisto e/o di cessione di beni e servizi acquisiti e/o effettuati dal Consorzio;
- per le attività strettamente legate all'Organismo di certificazione è prevista la redazione del documento dell'Analisi dei rischi di perdita di imparzialità ed indipendenza.

c) misure di tracciabilità delle attività:

- redazione della mappatura dei procedimenti amministrativi dell'ente più significativi ed idonei ad avere un impatto verso l'esterno e verso i Consorziati;
- avvio della digitalizzazione dell'attività del Consorzio in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità del suo operato ed avere la possibilità di offrire un accesso *on line* ai servizi dell'ente;
- avvio del rilevamento dei tempi medi dei pagamenti;
- avvio del rilevamento dei tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- vigilanza sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;
- predisposizione dei registri per l'utilizzo dei beni del Consorzio.

d) misure di formazione:

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità e dell'integrità, il Consorzio avvierà specifiche attività formative rivolte al personale dipendente ed ai collaboratori esterni in materia di anticorruzione, trasparenza, integrità e legalità.

In sede di prima attuazione, gli interventi formativi saranno volti al conseguimento da parte dei dipendenti della piena conoscenza dei contenuti, delle finalità e degli adempimenti relativi all'attuazione della normativa vigente in materia.

Nel corso del triennio 2015/2017, il personale che presta la propria attività nelle aree a rischio sarà destinatario di percorsi mirati di formazione.

9. Informazioni oggetto di pubblicazione

Saranno oggetto di progressiva pubblicazione sul sito internet istituzionale, non appena elaborati e resi disponibili, i seguenti dati:

1) piano Anticorruzione

2) dati generali:

- a) assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale;
- b) provvedimenti conclusivi del procedimento diversi dalle deliberazioni o dalle determinazioni;
- c) indennità di funzione di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
- d) prospetto contenente le eventuali spese di rappresentanza sostenute.

3) dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti:

- a) informazioni concernenti l'organizzazione (organigramma, articolazione degli uffici, attribuzioni e organizzazione di ciascun ufficio, nomi dei responsabili dei singoli uffici);
- b) elenco delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, con evidenziata la casella di posta elettronica certificata;
- c) tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, il termine per la conclusione di ciascun procedimento, se diverso da quello di legge, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, nonché il nome del responsabile dell'adozione del provvedimento finale;
- d) elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, moduli e formulari validi, schemi di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;

4) dati informativi relativi al personale:

- a) curricula dei Dirigenti e dei Responsabili di settori/servizi;
- b) retribuzione, curriculum, indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici ad uso professionale dei Dirigenti;

5) dati relativi a incarichi e consulenze:

- a) dati relativi a incarichi retribuiti e non, conferiti o autorizzati dal Consorzio a soggetti esterni;
- b) incarichi di lavoro autonomo retribuiti e non, comandi ed altri incarichi comunque affidati, a

qualsiasi titolo, dal Consorzio a soggetti esterni.

6) dati su sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

10. Incarichi incompatibili, cumulo di impieghi e attività di vigilanza

I dipendenti del Consorzio non possono assumere incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio che non siano espressamente autorizzati o che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dell'incarico dovrà comunque darsi atto che il suo svolgimento non comporta alcuna incompatibilità o conflitto, anche potenziale, con gli interessi del Consorzio, né condizioni che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

In sede di prima applicazione del presente piano, entro 30 giorni dalla sua approvazione, i dipendenti che svolgono incarichi precedentemente conferiti o autorizzati devono darne comunicazione al Responsabile anticorruzione, che provvederà alla verifica delle possibili incompatibilità ai sensi delle pendenti disposizioni.

Il Responsabile anticorruzione cura altresì il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n.39/2013 in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti.

A tale fine il Responsabile anticorruzione contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web del Consorzio. La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

11. Tutela del dipendente che segnala illeciti

Il dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione. Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente avviato a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante può

essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990.

12. Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste per la corruzione dal Codice penale e dal Codice civile, a fronte delle prerogative attribuite sono previste corrispondenti responsabilità per il Responsabile anticorruzione.

In particolare, la mancata predisposizione del PTPC e la mancata adozione delle procedure per la formazione dei dipendenti, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile anticorruzione risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine del Consorzio, a meno che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso;

Ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano determinano responsabilità dirigenziale, oltreché disciplinare per omesso controllo.

Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico del Responsabile della trasparenza e dei Dirigenti con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste nel presente PTPC devono essere osservate da tutti i dipendenti.

La violazione, da parte dei dipendenti del Consorzio, anche con qualifica dirigenziale, delle misure di prevenzione previste dal Piano e delle regole di comportamento dal codice di condotta allo stesso allegato, costituisce inadempimento ai loro doveri e dà luogo a responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti da aziende esercenti attività nel settore "Commercio", nel rispetto dei termini e delle procedure ivi disciplinate.

Sezione II

Codice di comportamento

Sommario

- Art. 1 Disposizioni di carattere generale
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Principi generali
- Art. 4 Regali, compensi e altre utilità
- Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
- Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
- Art. 7 Obbligo di astensione
- Art. 8 Prevenzione della corruzione
- Art. 9 Trasparenza e tracciabilità
- Art. 10 Comportamento nei rapporti privati
- Art. 11 Comportamento in servizio
- Art. 12 Rapporti con il pubblico
- Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti
- Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali
- Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative
- Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice
- Art. 17 Disposizioni finali

*** *** ***

Art. 1. Disposizioni di carattere generale

Il presente codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, definisce, ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende esercenti attività nel settore “Commercio”, i comportamenti che il lavoratore è tenuto ad osservare, anche al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il Codice si applica a tutto il personale, anche con qualifica dirigenziale del Consorzio di Ricerca Filiera Carni, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno ed a tempo parziale.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice sono estesi, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o

consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo), ai titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione degli Organi consortili, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Consorzio. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, il Consorzio inserisce apposite disposizioni o clausole di decadenza del rapporto o di risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Art. 3 Principi generali

Il dipendente osserva la Costituzione, prestando servizio con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

Il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, né divulga a terzi informazioni o documenti dell'ente ed evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti istituzionali o nuocere agli interessi o all'immagine del Consorzio.

Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento in qualsiasi condizione, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni indebita pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.

Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Regali, compensi e altre utilità

Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità, anche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio, o da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio e da soggetti nei cui confronti lo stesso dipendente è, o sta per, essere chiamato a svolgere o ad esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore - secondo il limite massimo (che in ogni caso non può superare la somma complessiva di euro 150,00 all'anno) previsto dalla Delibera n.75/2013 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - effettuati, occasionalmente, nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. Per normali relazioni di cortesia si intende un riconoscimento del valore etico e morale della persona che esula dalla prestazione effettuata. Tale riconoscimento può essere accettato, nel limite massimo del valore su indicato, sotto forma di regali o altre utilità che siano di tipo esclusivamente materiale.

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, secondo il richiamato limite massimo di euro 150,00 all'anno. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità ad un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore e nel predetto limite.

Al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, il dipendente, a cui pervenga un regalo o altra utilità vietati sulla base delle disposizioni sopra citate, ha il dovere di attivarsi al fine di metterli a disposizione del Consorzio per la restituzione o per la devoluzione a scopi istituzionali.

Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque denominati ed anche con carattere di gratuità, da soggetti privati, ivi compresi società od enti privi di scopo di lucro, che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti il Settore/il Servizio di appartenenza.

Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5 Partecipazione associazioni e organizzazioni

Nel rispetto del diritto di associazione costituzionalmente garantito, il dipendente comunica tempestivamente (di norma entro giorni quindici dall'adesione) al Responsabile anticorruzione, la propria adesione ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

L'adesione ai partiti politici o a sindacati è espressamente esclusa da ogni obbligo di comunicazione.

Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né pone in essere forme di sollecitazione o esercita pressioni a tal fine, promettendo o prospettando vantaggi o svantaggi di carriera.

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione dell'incarico lavorativo, informa per iscritto il Responsabile anticorruzione di tutti i rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque modo retribuiti, o a titolo gratuito, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti, gli affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti al Settore/Servizio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in cui siano coinvolti interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari, o meno, di un dipendente potrebbero confliggere o interferire con l'interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo stesso assegnate.

Art. 7 Obbligo di astensione

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere - oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi - anche interessi di:

- 1) persone con cui abbia rapporti di frequentazione abituale;
 - 2) soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o significativi rapporti di credito o debito;
 - 3) soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
 - 4) enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, dirigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza.
- Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

Il dipendente deve preventivamente comunicare la propria situazione al responsabile del Settore/Servizio di appartenenza, il quale, valutata la situazione nel termine di 20 gg., deve rispondere per iscritto al dipendente, sollevandolo dall'incarico e affidando il medesimo, previo esperimento delle prescritte procedure, ad altri o, in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé.

Ove il Responsabile del Settore/Servizio di appartenenza del dipendente, a fronte della comunicazione ricevuta, ritenga che non sussistano situazioni di conflitto di interesse che integrano il presupposto per l'applicazione dell'obbligo di astensione di cui al presente articolo, motiva le ragioni che consentono allo stesso dipendente di espletare comunque l'incarico e rende note le stesse al dipendente con apposita comunicazione, avendo cura di informare altresì l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e il Responsabile anticorruzione degli esiti della valutazione svolta.

L'astensione del dipendente è obbligatoria fino ad eventuale diversa determinazione del responsabile del Settore/Servizio di appartenenza.

Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possano dar luogo a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un obbligo di astensione, è tenuto ad informare tempestivamente il responsabile della struttura di appartenenza del dipendente, al fine di consentire allo stesso la valutazione di cui ai commi precedenti.

Nel caso in cui il conflitto riguardi il dirigente, spetta al Responsabile anticorruzione valutare le iniziative da assumere.

Art. 8 Prevenzione della corruzione

Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nel Consorzio. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel PTPC, presta la sua collaborazione al Responsabile anticorruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, segnala

al Presidente e al Responsabile anticorruzione, eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia a conoscenza, oppure informa direttamente il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il destinatario delle segnalazioni adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato l'anonimato del segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito della audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9 Trasparenza e tracciabilità

Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti ed il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", prestando la massima collaborazione, secondo le proprie competenze e funzioni, nell'elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nel Consorzio per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Ente.

Il dipendente non assume impegni né fa promesse personali che possano condizionare l'adempimento dei doveri d'ufficio.

Art.11 Comportamento in servizio

Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo

giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

Il dipendente contribuisce ad assicurare l'esistenza di un ambiente di lavoro in cui venga rispettata la dignità della persona evitando atti e comportamenti indesiderati, prevaricatori o persecutori e molestie, anche di carattere sessuale, tali da provocare disagio o malessere psicofisico.

Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Durante l'assenza dal servizio per infermità o infortunio il dipendente non svolge attività che ritardino il recupero psico-fisico.

Il dipendente comunica con sollecitudine ogni mutamento di residenza o domicilio e l'insorgere di una malattia causante assenza.

Il dipendente è tenuto a ritirare la corrispondenza proveniente dal datore di lavoro e a presentarsi alle visite mediche richieste dal datore di lavoro.

Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza i servizi telematici e le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto del Consorzio a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni, il dipendente usa un linguaggio semplice e comprensibile; evita l'utilizzo di abbreviazioni o acronimi quando il significato non risulti chiaramente da altri elementi della comunicazione; esplicita il contenuto delle norme che motivano la decisione o che disciplinano gli adempimenti che formano oggetto della comunicazione stessa.

Al dipendente non è consentito durante l'orario di lavoro nei rapporti con il pubblico l'uso di un linguaggio irrispettoso e/o comunque polemico, anche tramite email.

Il dipendente, alla conclusione dell'orario di lavoro prima di lasciare gli edifici, è tenuto a verificare lo spegnimento di PC, monitor, stampanti e qualunque altra apparecchiatura elettrica nelle proprie disponibilità.

È fatto obbligo ai responsabili del Settore/Servizio di rilevare e tenere conto, anche ai fini della valutazione del personale, delle eventuali disfunzioni, degli inadempimenti e/o dei ritardi nell'espletamento delle attività di competenza della strutture medesime, dovute alla negligenza dei dipendenti, di controllare che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, di vigilare sulla corretta registrazione delle presenze da parte dei propri dipendenti segnalando al soggetto competente in materia di esercizio di funzioni disciplinari, per ciascuna delle ipotesi del presente comma, eventuali pratiche scorrette e

comportamenti contrari agli obblighi sopra descritti.

Art. 12 Rapporti con il pubblico

Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dal Consorzio. Opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente del Consorzio.

Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento.

Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i consorziati e risponde senza ritardo ai loro reclami.

Nella corrispondenza con il pubblico, in qualsiasi forma essa avvenga (posta cartacea, posta elettronica, telefonica), nei casi in cui si tratti di comunicazioni che non determinano l'attivazione di procedimenti amministrativi, il dipendente deve fornire entro 10 giorni una risposta precisa e puntuale rispetto all'informazione richiesta, anche indicando al richiedente il funzionario o l'ufficio competente qualora non sia egli stesso competente per posizione rivestita o per materia, e riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile della comunicazione.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive dell'immagine del Consorzio e precisa, in ogni caso, che le dichiarazioni sono effettuate a titolo personale, quando ricorra tale circostanza.

Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa a contatto con pubblico, cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dal Consorzio anche in apposite carte dei servizi.

Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti o ad operazioni amministrative solo nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge in materia di accesso. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso.

Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, la trasmette tempestivamente all'ufficio competente.

Art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti

Fermo restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, si applicano le norme del presente articolo ai dirigenti ed ai soggetti che svolgono funzioni equiparate.

Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico, garantendo l'osservanza, tra gli altri, degli obblighi del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il dirigente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo, in particolare, ogni indebita pressione, ancorché esercitata dall'organo di indirizzo politico.

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica al Presidente dell'Ente le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni e nelle attività inerenti all'ufficio.

Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa.

Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

Il dirigente, compatibilmente con le risorse disponibili, cura il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori. Assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le Indicazioni ed i tempi prescritti.

Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali

Nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente, nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di Intermediazione professionale.

Il dipendente non conclude, per conto del Consorzio, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità, nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile. Nel caso in cui il Consorzio concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Art.15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Il Responsabile anticorruzione verifica annualmente il livello di attuazione del Codice e, sulla base dei dati ricavati dall'attività di monitoraggio, formula eventuali interventi volti a correggere i fattori alla base delle condotte contrarie al Codice stesso. Il Responsabile anticorruzione cura, altresì, la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento all'interno del Consorzio.

Il soggetto competente in materia di esercizio di funzioni disciplinari, nel rispetto delle disposizioni contenute nei vigenti CC.CC.NN.LL., conforma le proprie attività alle previsioni contenute nel PTPC adottato dal Consorzio.

Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

Ferme restando le responsabilità penali e quelle specificamente dettate dai vigenti contratti collettivi nazionali per i dipendenti e per i dirigenti dei Consorzi, la violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni.



Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio del Consorzio.

Le sanzioni applicabili, incluse quelle espulsive, sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

Art. 17 Disposizioni finali

Il Codice sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Consorzio e verrà, altresì, trasmesso tramite e-mail, a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai componenti degli organi consortili, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore del Consorzio.

Sezione III

Programma Triennale Trasparenza e Integrità

Premessa e ambito di applicazione

Il D.Lgs. 14.03.2013, n.33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, è stato emanato in attuazione della delega contenuta all'art.1, comma 35, della L. n.190/2012 (legge anticorruzione).

Il decreto in parola riorganizza la disciplina contenuta in svariati provvedimenti normativi succedutisi negli ultimi anni in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (come definite dall'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001) e la coordina con le previsioni del "CAD" (Codice dell'amministrazione digitale) di cui al D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i., il cui art.54 è rubricato "Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni" e nel quale si fa oggi esplicito riferimento al D.Lgs. n.33/2013.

L'art.24-bis, del D.L. 24.06.2014, n.90, introdotto dalla legge di conversione 11.08.2014, n.114, ha esteso gli obblighi in materia di trasparenza anche agli *"enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati"*

Tutti i compiti concernenti la materia della trasparenza sono assegnati da ciascuna amministrazione ad un Responsabile della trasparenza, in genere coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione, le cui funzioni sono descritte dall'art.47 del decreto. In particolare, *"il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione"*. Inoltre il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, al cui interno sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

Ai fine di garantire la piena accessibilità delle informazioni pubblicate, l'art. 9 del D.Lgs. n.33/2013 prevede la collocazione nella *home page* dei siti istituzionali di una apposita Sezione denominata "Amministrazione trasparente", al cui interno, in apposite sottosezioni, sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione secondo l'Allegato "A" del medesimo decreto, che individua i contenuti minimi dei dati e degli atti da pubblicare. In ciascuna sottosezione possono

quindi essere inseriti altri contenuti ritenuti utili per garantire una maggiore trasparenza, mentre eventuale ulteriore materiale non riconducibile ad alcuna delle sottosezioni indicate dall'Allegato "A" andrà aggiunto come articolazione della voce "Altri contenuti".

L'art.8 dello stesso decreto definisce la decorrenza e la durata dell'obbligo di pubblicazione, fissato in 5 anni a far data dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo e comunque fino a quando gli atti producono i loro effetti. Anche oltre questi termini i documenti, le informazioni ed i dati vanno conservati e resi disponibili in distinte sezioni Archivio del sito, appositamente segnalate e collocate in "Amministrazione trasparente"

L'obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto tempestivamente, curando l'aggiornamento dei contenuti ed assicurandosi che lo stesso avvenga con le prescritte modalità. In particolare, secondo quanto previsto dall'art.7 del decreto i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria *"sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell' articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità"*.

A fronte dell'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati, e per garantirne l'attuazione, è stato introdotto l'istituto dell'accesso civico, disciplinato dall'art.5 del decreto, che consente **"a chiunque"** di richiedere all'amministrazione di adempiere all'obbligo eventualmente omesso. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza individuato dall'amministrazione. Il medesimo art.5 disciplina le modalità ed i tempi di attuazione dell'accesso, nonché gli eventuali rimedi giudiziari in caso di inadempienza.

Nel sito istituzionale del Consorzio la Sezione "Amministrazione trasparente" viene organizzata conformemente a quanto previsto dall'art.1, commi da 15 a 33, della L.n.190/2012, al D.Lgs. n.33/2013 ed alla tabella allegata al medesimo decreto; ciò tuttavia, con gli opportuni adattamenti necessari per rendere coerenti gli obblighi di pubblicazione con la peculiare natura dell'Ente, le sue caratteristiche istituzionali e la natura privatistica dei rapporti di lavoro in essere con i dipendenti.

Contenuti della sezione "Amministrazione trasparente"

In sede di prima elaborazione, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Consorzio e nelle relative sottosezioni, saranno pubblicati i contenuti di cui al seguente elenco. Le voci riportate in carattere corsivo indicano elementi non richiesti o ancora in fase di elaborazione

Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti (riferimento al D.Lgs. n.33/2013)
Disposizioni generali	Piano triennale di prevenzione della corruzione <i>(incluso il programma triennale trasparenza e integrità)</i>	Art.10, c.8, lett. a)
	Atti generali	Art.12, c.1,2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art.34, c. 1, 2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico amministrativo	Art.13, c.1, lett. a) Art.14
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art.47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali / provinciali	Art.28, c.1
	Articolazione degli uffici	Art.13, c.1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art.13, c.1, lett. d
Consulenti e collaboratori		Art.15, c.1, 2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art.15, c.1, 2
	Dirigenti	Art.10, c.8, lett. D Art.15, c.1, 2, 5
	Posizioni organizzative	
	Dotazione organica	Art. 16 , c. 1,2
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17 , c. 1,2
	Tassi di assenza	Art. 16 , c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18 , c. 1
	Contrattazione collettiva	Art.21, c.1
	Contrattazione integrativa	Art.21, c.2
	OIV	Art. 10 , c. 8, lett. c
Bandi di concorso		Art.19
Performance		
Enti controllati		
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	
	Tipologie di procedimento	Art.35, c. 1,2
	Monitoraggio tempi procedurali	Art.24, c.2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art.35, c.3
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art.23
	Provvedimenti dirigenti / responsabili servizio	Art.23
Controlli sulle imprese		Art.37, c. 1,2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art.26, c.1
	Atti di concessione	Art.26, c.2
		Art.27

Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art.29, c.1
	<i>Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio</i>	Art.29, c.2
Beni immobili e gestione patrimonio	<i>Patrimonio immobiliare</i>	Art.30
	<i>Canoni di locazione o affitto</i>	Art.30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art.31, c.1
Servizi erogati	<i>Carta dei servizi e standard di qualità</i>	Art.31, c.1
	<i>Costi contabilizzati</i>	Art.32, c.2, lett. a) Art.10, c.5
	<i>Tempi medi di erogazione dei servizi</i>	Art.32, c.2, lett. b)
	<i>Liste di attesa</i>	Art.41, c.6
Pagamenti dell'amministrazione	<i>Indicatore di tempestività dei pagamenti</i>	Art.33
	IBAN e pagamenti informatici	Art.36
Opere pubbliche		Art.38
<i>Pianificazione e governo del territorio</i>		
<i>Informazioni ambientali</i>		
<i>Strutture sanitarie private accreditate</i>		
<i>Interventi straordinari e di emergenza</i>		
Altri contenuti	Nominativo Responsabile anticorruzione	
	Nominativo Responsabile trasparenza anche ai fini dell'esercizio dell'accesso civico	

Schede esplicative

SCHEDA 1

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

Il Consorzio dovrà pubblicare:

- la Legge Regionale in forza del quale è stato istituito n.88/1982 e s.m.i.;
- il decreto di conferimento della personalità di diritto pubblico;
- l'Atto costitutivo e Statuto consortile;
- le circolari e direttive regionali concernenti l'attività del Consorzio;
- ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di competenza del Consorzio;
- i codici di condotta e disciplinari;
- la legislazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza mediante link alle norme pubblicate nella banca dati "Normattiva" (www.normattiva.it).

I DATI SU INDICATI CONFLUISCONO NELLA **SOTTO-SEZIONE DI PRIMO LIVELLO**
“DISPOSIZIONI GENERALI”

SCHEDA 2

a) obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico-amministrativo

Il Consorzio dovrà pubblicare:

- i dati relativi agli **organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione** con l'indicazione delle rispettive competenze. In particolare, l'atto di nomina, la durata dell'incarico o del mandato elettivo, il curriculum, i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di missioni di servizio a carico di fondi pubblici, i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

b) obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione

Il Consorzio dovrà pubblicare:

- l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, i nomi dei responsabili dei singoli uffici;
- l'organigramma;
- l'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali;
- ogni informazione e dato concernente l'organizzazione, corredato dai documenti, anche normativi, di riferimento.

I DATI SU INDICATI CONFLUISCONO NELLA **SOTTO-SEZIONE DI PRIMO LIVELLO**
“ORGANIZZAZIONE”

SCHEDA 3

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Il Consorzio dovrà pubblicare e tenere e aggiornate le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza:

- a) il nominativo;

- b) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
 - c) l'oggetto dell'incarico;
 - d) la durata dell'incarico;
 - e) la ragione dell'incarico;
 - f) il curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo;
 - g) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
 - h) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili;
 - i) l'ammontare effettivamente erogato;
 - l) limitatamente agli incarichi di consulenza, l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi.
- Quanto ai tempi di pubblicazione, i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

I DATI SU INDICATI CONFLUISCONO NELLA **SOTTO-SEZIONE DI PRIMO LIVELLO "CONSULENTI E COLLABORATORI"**

SCHEDA 4

a) obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi amministrativi di vertice

Il Consorzio dovrà pubblicare e tenere e aggiornate le seguenti informazioni

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
- e) la ragione dell'incarico;
- f) l'ammontare effettivamente erogato;
- g) dichiarazioni di insussistenza di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità.

Quanto ai tempi di pubblicazione, i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

b) obbligo di pubblicazione concernente la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Il Consorzio dovrà pubblicare:

il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali.

c) Obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici

Il Consorzio dovrà pubblicare:

l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

d) Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

Il Consorzio dovrà pubblicare:

- i contratti e gli accordi collettivi nazionali, che si applicano ai suoi dipendenti, nonché le eventuali interpretazioni autentiche
- i contratti integrativi eventualmente stipulati a livello aziendale

I DATI SU INDICATI CONFLUISCONO NELLA SOTTO-SEZIONE DI PRIMO LIVELLO “PERSONALE”

SCHEDA 5

Obbligo di pubblicazione di Bandi di concorso

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, il Consorzio dovrà pubblicare:

- i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del proprio personale presso l'amministrazione;
- i provvedimenti finali dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale

I DATI SU INDICATI CONFLUISCONO NELLA SOTTO-SEZIONE DI PRIMO LIVELLO “BANDI DI CONCORSO”

SCHEDA 7

a) Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

il Consorzio dovrà pubblicare e aggiornare:

- i dati relativi alla propria attività amministrativa, organizzati, a fini conoscitivi e statistici, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti;
- i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 190/2012.

b) obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

Per ciascuna tipologia di procedimento il Consorzio pubblica le seguenti informazioni:

- una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale;
- il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
- gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- il link di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua

attivazione;

- le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36:
 - o i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;
 - o i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;
- il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- i risultati delle indagini di *customer satisfaction* condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

Il Consorzio non può richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati e, in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari.

Il Consorzio non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

I DATI SU INDICATI CONFLUISCONO NELLA SOTTO-SEZIONE DI PRIMO LIVELLO “ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI”

SCHEDA 8

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Il Consorzio pubblica con cadenza semestrale l'elenco dei provvedimenti adottati, con indicazione del contenuto, dell'oggetto, dell'eventuale spesa prevista e degli estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

I provvedimenti si riferiscono ai seguenti procedimenti di:

- autorizzazione o concessione;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;

- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascun provvedimento è pubblicata una scheda sintetica recante il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

I DATI SU INDICATI CONFLUISCONO NELLA SOTTO-SEZIONE DI PRIMO LIVELLO “PROVVEDIMENTI”

SCHEDA 9

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, il Consorzio pubblica:

- la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (art. 1, comma 32, L. 190/2012);
- secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;
- nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), la delibera a contrarre.

I DATI SU INDICATI CONFLUISCONO NELLA SOTTO-SEZIONE DI PRIMO LIVELLO “BANDI DI GARA E CONTRATTI”

SCHEDA 10

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Il Consorzio pubblica:

- gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

- gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

I DATI SU INDICATI CONFLUISCONO NELLA SOTTO-SEZIONE DI PRIMO LIVELLO “SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI”

SCHEDA 11

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo

Il Consorzio pubblica:

- i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

I DATI SU INDICATI CONFLUISCONO NELLA SOTTO-SEZIONE DI PRIMO LIVELLO “BILANCI”

SCHEDA 12

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

Il Consorzio pubblica:

- le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

I DATI SU INDICATI CONFLUISCONO NELLA SOTTO-SEZIONE DI PRIMO LIVELLO “BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO”

SCHEDA 13

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento e le informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

Il Consorzio pubblica:

- un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti»

Nei rapporti con l'utenza le amministrazioni sono tenute a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento:

- i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;
- i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

**I DATI SU INDICATI CONFLUISCONO NELLA SOTTO-SEZIONE DI PRIMO LIVELLO
“PAGAMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE”**

*** *** ***